



Regione del Veneto Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Regolamento per la disciplina dell'Istituto delle "Ferie Solidali" ai sensi degli art. 34 del CCNL del 21.05.2018 – personale del comparto e del CCNL del 19.12.2019 – area sanità, dell'art. 1, comma 4 del CCNL del 11.07.2019 - personale del ruolo della ricerca e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e dell'art. 17 del CCNL del 17.12.2020 – area delle funzioni locali

- Art. 1 - Finalità e obiettivi**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**
- Art. 3 - Ferie cedibili**
- Art. 4 - Banca delle ferie solidali**
- Art. 5 - Criteri, condizioni, modalità della domanda**
- Art. 6 - Raccolta adesioni offerta**
- Art. 7 - Riconoscimento delle ferie e riposi solidali**
- Art. 8 - Fruizione**
- Art. 9 - Sicurezza dei dati**
- Art. 10 - Decorrenza**
- Art. 11 - Disposizioni finali**

Art. 1

Finalità e obiettivi

L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. (di seguito Istituto) attraverso l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'istituto delle ferie a dei riposi "solidali" (di seguito per brevità "ferie solidali"), in applicazione di quanto previsto dagli art. 34 del CCNL comparto sanità sottoscritto in data 21/05/2018 e del CCNL area sanità sottoscritto in data 19/12/2019 e dell'art. 17 del CCNL area funzioni locali sottoscritto in data 17/12/2020, vuole intervenire a supporto dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute. L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è tesa ad accrescere il benessere organizzativo aziendale, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina la cessione, su base volontaria e a titolo gratuito, da parte di un dipendente ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, di parte delle proprie ferie, con le modalità e le condizioni individuate negli articoli successivi.

Il Regolamento si applica a tutto il personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ivi compreso il personale del ruolo della ricerca e di supporto,

mantenendo la distinzione nella gestione delle ferie solidali tra personale del comparto, personale della ricerca, personale dell'area sanità e personale dell'area delle funzioni locali.

Art 3

Ferie cedibili

Le ferie cedibili a titolo di solidarietà sono le giornate di ferie contrattualmente previste e maturate, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977. Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, delle quali il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni; nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su sei giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie obbligatorie sono quantificate in 24 giorni.

Possono pertanto essere cedute, per ciascun anno, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni. Potranno essere cedute anche le ferie maturate da un lavoratore cessato o che cesserà dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato che confluiranno nella "Banca delle ferie solidali" di cui al successivo art. 4.

La quantificazione delle ferie massime cedibili è, in caso di dipendenti a tempo parziale verticale, proporzionata alle giornate di lavoro previste.

La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

Le ferie, nei limiti di cui al presente articolo, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito con lo specifico obbligo di scopo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

Il dipendente che ha offerto ferie solidali potrà sempre, in pendenza del loro utilizzo, rientrarne in possesso per proprie esigenze facendone richiesta alla UOC Gestione Risorse Umane.

Art. 4

Banca delle ferie solidali

Oltre all'ipotesi contrattualmente prevista di richiesta e concessione delle ferie solidali, sono istituite quattro "Banche delle ferie solidali", rispettivamente per il personale del comparto, per il personale del ruolo della ricerca e di supporto, per il personale dell'area sanità e per il personale delle funzioni locali, che saranno alimentate da:

- giornate di ferie maturate da un lavoratore cessato o che cesserà dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e che vengano dello stesso specificatamente destinate alla "Banca delle ferie solidali";
- giornate di ferie offerte a seguito di avviso annuale che l'Istituto potrà bandire per acquisire giornate di ferie solidali da mettere a disposizione, in via preventiva, per le finalità di cui all'art. 2 comma 1;

Le giornate di ferie solidali presenti nella rispettiva "Banca delle ferie solidali" saranno utilizzate in via preliminare qualora vi sia richiesta di utilizzo di ferie solidali da parte di un dipendente. In caso di indisponibilità di giornate di ferie solidali nella rispettiva "Banca delle ferie solidali" si darà corso alla procedura di cui agli articoli seguenti.

Art. 5

Criteri, condizioni e modalità della domanda

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 2 possono avanzare, in ogni momento, alla UOC Gestione Risorse Umane dell'Istituto, specifica richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie e giornate di riposo

solidali" per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, utilizzando apposita modulistica reperibile nel sito aziendale.

Alla richiesta deve essere allegata una certificazione medica valida al momento della domanda e rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante lo stato di necessità del minore di cure costanti.

La richiesta, completa della suddetta certificazione, va presentata con modalità che ne garantiscano l'anonimato.

Art. 6

Raccolta adesioni offerta

La UOC Gestione Risorse Umane, verificata l'istanza pervenuta e nel caso non siano presenti giornate di ferie nella rispettiva "Banca delle ferie solidali", procede tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, alla pubblicazione sull' "Angolo del Dipendente" di apposito avviso di richiesta di ferie solidali, garantendo l'anonimato del richiedente, con invito all'adesione su base volontaria.

I dipendenti possono formalizzare per iscritto, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione, la propria adesione volontaria alla richiesta tramite la compilazione dell'apposito modulo pubblicato nel sito aziendale, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Art 7

Riconoscimento delle ferie solidali

Sulla base delle disponibilità presenti in ciascuna "Banca delle ferie solidali", o sulla base dalle offerte pervenute in seguito all'adesione alla richiesta di cui all'articolo precedente, dopo opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione la UOC Gestione Risorse Umane procederà all'assegnazione dei giorni richiesti fino ad un massimo di 30 per ogni richiesta.

Nel caso in cui il numero di giorni presenti in ogni "Banca delle ferie solidali" sia superiore al numero di giorni richiesti la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti ove possibile. In caso d'impossibilità di riproporzione verranno utilizzate le ferie in ordine di arrivo e fino a soddisfacimento della richiesta.

Nel caso di richieste plurime, se il numero di giorni di ferie presenti è inferiore alle richieste, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero delle ferie solidali da richiedere e da fruire non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato.

La UOC Gestione Risorse Umane procede al conseguente caricamento nella procedura informatica delle giornate di ferie solidali; a garanzia dell'anonimato le ferie aggiuntive riconosciute e caricate sul cartellino del dipendente richiedente non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come ferie solidali.

Verranno inviate personali e distinte comunicazioni al dipendente richiedente e ai dipendenti offerenti dei giorni di ferie solidali riconosciuti.

Art. 8

Fruizione

La fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le giornate di ferie o di festività soppresse spettanti, nonchè dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore annue) e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità. Una nuova istanza potrà essere presentata dal dipendente negli ultimi 15 giorni di fruizione qualora le condizioni che hanno determinate la richiesta fossero immutate.

Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle "ferie solidali" da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse torneranno nella disponibilità degli offerenti secondo un criterio di proporzionalità, entro il termine massimo di tre mesi.

Art. 9

Sicurezza dei dati

L'Istituto Oncologico Veneto assicura che le operazioni di raccolta dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196/2003 e al GDPR n. 2016/679.

Art. 10

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore a decorre dall'adozione della Delibera di approvazione.

Art 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Le presenti disposizioni si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili ed al contempo integrate al sopraggiungere di norme contrattuali o legislative migliorative rispetto alle previsioni regolamentari, posto anche il carattere sperimentale della disciplina in oggetto.

L'amministrazione si impegna a verificare annualmente gli effetti dell'applicazione del presente regolamento e a informare le OO.SS. degli esiti di tali verifiche.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Alla c.a.

UOC Gestione Risorse Umane
 Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.
 Via Gattamelata, 64
 35128 - Padova (PD)

Oggetto: domanda di adesione a ferie e riposi solidali

Il/la sottoscritto/a matricola
 nato/a a (prov.....) il e residente a
 in Via
 n,

con la qualifica di

- a tempo determinato
- a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a (specificare se a tempo pieno o part time):

presso l'Unità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.,
 sede di

CHIEDE

L'utilizzo di "ferie e riposi solidali" ai sensi degli art. 34 del CCNL del 21.02.2018 – personale del comparto e del CCNL del 19.12.2019 – area sanità, e dell'art. 17 del CCNL del 17.12.2020 – area delle funzioni locali e del Regolamento Aziendale che disciplina l'Istituto dei riposi e delle ferie solidali nella misura di n. giorni (massimo 30 giorni per richiesta) per il seguente motivo:

- assistenza al/alla figlio/a minore nato/a a
 il, che necessita di cure
 costanti per particolari motivi di salute.

In allegato la seguente documentazione:

.....

.....

(luogo e data)

.....

(firma richiedente)